

<b>DOCUMENTO</b>	<b>31/07/2006 CIRCOLARE - XVII SESSIONE n. 16</b>
<b>FONTE</b>	CNI
<b>TIPO DOCUMENTO</b>	CIRCOLARE - XVII SESSIONE
<b>DATA</b>	31/07/2006 <del>2006/07/31</del>
<b>RIFERIMENTO</b>	Protocollo CNI n. 2704 del 31/07/2006
<hr/>	
<b>TITOLO</b>	<b>TITOLO ACCADEMICO SPETTANTE AGLI INGEGNERI IUNIOR - DM 22/10/2004 N. 270 - INFORMATIVA E PRECISAZIONI</b>
<b>TESTO</b>	<p>A seguito di numerose e ricorrenti richieste di parere provenienti dagli Ordini provinciali, si ritiene di fare cosa gradita trasmettendo una informativa sul titolo spettante agli ingegneri iunior, e sulla necessità di distinguere tra titolo accademico e titolo professionale.</p> <p>Per far questo è opportuno un breve richiamo del quadro normativo di riferimento.</p> <p>Vengono a tal fine in rilievo il DPR 5 giugno 2001 n. 328, da un lato, e il DM 22/10/2004 n. 270, dall'altro.</p> <p>Come noto il DPR 328/2001, nell'ambito di un complesso e in verità non sempre lineare processo di aggiornamento e integrazione delle disposizioni sugli Esami di Stato e sull'ordinamento professionale, ha previsto due sezioni dell'Albo: la sezione A, cui si accede (previo esame di Stato) con il titolo di Laurea specialistica, e la sezione B, cui si accede (previo esame di Stato) con il titolo di Laurea (art. 2, comma 2, DPR 328 cit.)</p> <p>Per gli Ingegneri, inoltre, il Regolamento in questione dispone che agli iscritti alla sezione A spettano, rispettivamente, i seguenti titoli professionali: a) ingegnere civile e ambientale, b) ingegnere industriale, c) ingegnere dell'informazione (art. 45, comma 2, DPR cit.).</p> <p>Mentre agli iscritti nella sezione B dell'albo spettano rispettivamente i seguenti titoli professionali: a) ingegnere civile e ambientale iunior, b) ingegnere industriale iunior, c) ingegnere dell'informazione iunior (art. 45, comma 3, DPR cit.).</p> <p>Il DM 22/10/2004 n. 270 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica sostituisce il precedente DM 3/11/1999 n. 509 e si occupa dei titoli di studio e dell'ordinamento didattico degli Atenei.</p> <p>Dopo aver stabilito - all'articolo 3 - che le Università rilasciano i titoli di LAUREA (L) e LAUREA MAGISTRALE (LM), il decreto n. 270/2004, all'art. 13, precisa quali siano i titoli accademici spettanti ai laureati secondo il nuovo ordinamento.</p> <p>E' così disposto che a coloro che hanno conseguito la laurea nuovo ordinamento spetta la qualifica accademica di dottore, mentre a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale (art. 13, comma 7, DM 270/2004, in allegato).</p> <p>Lo stesso comma 7 dell'art. 13 cit. precisa che la qualifica di dottore magistrale spetta altresì a coloro che hanno conseguito la laurea secondo l'ordinamento didattico previgente al DM n. 509/1999.</p> <p>Se si vogliono evitare equivoci e possibili fraintendimenti occorre quindi distinguere tra titolo accademico e titolo professionale.</p> <p>Ne deriva che, in base all'ordinamento vigente, ai laureati triennali spetta per legge il titolo accademico di dottore, mentre il titolo professionale che si acquisisce con l'iscrizione alla sezione B dell'albo degli Ingegneri (dopo aver superato l'Esame di Stato) è quello riportato e indicato nel citato art. 45, comma 3, DPR 328/2001.</p> <p>Riassumendo, a parere del Consiglio Nazionale, dalla disciplina al momento vigente si possono trarre le seguenti conclusioni:</p>

I) ai laureati nei corsi di laurea triennali, nuovo ordinamento, compete il titolo accademico di dottore (mentre i possessori della laurea specialistica si chiameranno dottori magistrali);

II) ai laureati triennali che, una volta superato l'esame di Stato, si iscrivono alla sezione B dell'albo degli Ingegneri spetta il titolo professionale, rispettivamente, di "ingegnere civile e ambientale iunior", "ingegnere industriale iunior", "ingegnere dell'informazione iunior";

III) ai vecchi diplomati universitari di cui alla disciplina previgente al DPR 328/2001 non compete il titolo accademico di dottore, fermo restando che qualora - avvalendosi dell'art. 8, comma 3, DPR 328 sulla salvaguardia del valore dei precedenti titoli di studio - superassero il prescritto Esame di Stato, con conseguente iscrizione alla sezione B dell'albo degli Ingegneri, potranno utilizzare il titolo professionale spettante agli iscritti alla sezione B (v. punto II).

Quanto sopra, ovviamente, in attesa di una complessiva rivisitazione del DPR 328/2001 e delle sue non poche incongruenze ed ambiguità.

Si suggerisce inoltre, nei rapporti con i terzi, di evitare per quanto possibile abbreviazioni o sigle nell'utilizzo e nella spendita del titolo posseduto, per non creare confusione ed equivoci nei destinatari di tali atti e documenti.